



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 13 dicembre 2017

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 9-10-11 dicembre 2017 – Sedicesima giornata andata

Cagliari-Sampdoria 2-2
Chievo Verona-Roma 0-0
Genoa-Atalanta 1-2
Juventus-Internazionale 0-0
Lazio-Torino 1-3
Milan-Bologna 2-1
Napoli-Fiorentina 0-0
Sassuolo-Crotone 2-1
Spal 2013-Hellas Verona 2-2
Udinese-Benevento 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 dicembre 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 31

SERIE A TIM

Gare del 9-10-11 dicembre 2017 – Sedicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

112/235



Gara Soc. LAZIO – Soc. TORINO

Il Giudice sportivo,

premessi che:

al 47° del primo tempo, l'Arbitro sanzionava con l'espulsione il calciatore della Soc. Lazio **Immobile** **Ciro**, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all'interno dell'area di rigore torinista;

a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 del giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l'esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile dell'infrazione che causava la consequenziale sanzione disciplinare;

rilevato che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l'esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l'interessato "non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva", solo in caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo;

ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Soc. **Lazio** ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS;

rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario;

ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell'assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara);

dispone

l'applicazione nei confronti del calciatore **IMMOBILE** **Ciro** (Lazio) della sanzione della squalifica per **una giornata** effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata, dell'ammenda di € **10.000,00**.

* * * * *

a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo,

premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società **Cagliari, Crotone, Genoa, Napoli e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano ad abbandonare il recinto di giuoco, lanciato in direzione dei medesimi, senza colpirli, alcuni oggetti (monete e un piccolo pezzo di cemento); per avere inoltre lanciato, al 47° del secondo tempo, un bengala nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere ripetutamente lanciato nel recinto di giuoco oggetti di diverso tipo durante il corso della gara e al termine della medesima; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza..

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per non aver impedito l'ingresso di persone non autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi che, con riguardo particolare ad una persona, assumevano anche un atteggiamento offensivo nei confronti del VAR e dell'AVAR.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

IMMOBILE **Ciro** (Lazio): vedi delibera sopra.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BERARDI Domenico (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

BERTOLACCI Andrea (Genoa)
HIGUAIN GONZALO Gerardo (Juventus)

PRIMA SANZIONE

CACERES SILVA Jose Martin (Hellas Verona)
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BORRIELLO Marco (Spal 2013)
VIVIANI Federico (Spal 2013)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BUHEL Marcel (Hellas Verona)
CIGARINI Luca (Cagliari)
COSTA Andrea (Benevento)
NAINGGOLAN Radja (Roma)
VECINO FALERO Matias (Internazionale)

TERZA SANZIONE

AJETI Arlind (Crotone)
BADELJ Milan (Fiorentina)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
D'AMBROSIO Danilo (Internazionale)
EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Juventus)
SALAMON Bartosz (Spal 2013)
VERETOUT Jordan Marcel G (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

CASSATA Francesco (Sassuolo)
FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari)
IZZO Armando (Genoa)
JANKTO Jakub (Udinese)
MASIELLO Andrea (Atalanta)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
MISSIROLI Simone (Sassuolo)
PANDEV Goran (Genoa)
PERISIC Ivan (Internazionale)
ROG Marko (Napoli)

PRIMA SANZIONE

BOIALVO GASPAR Bruno Miguel (Fiorentina)
CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)
DE PAOLI Fabio (Chievo Verona)
DIAWARA Amadou (Napoli)
GYAMFI Bright (Benevento)
IONITA Artur (Cagliari)
NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino)
ROMERO ESPINOZA Aristotelles (Crotone)
SANTON Davide (Internazionale)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCALABRELLI Cristiano (Spal 2013): per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressioni polemiche e irrispettose.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 DICEMBRE 2017 ED AMMENDA DI € 5.000,00

TARE Igli (Lazio): per avere al termine del primo tempo, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara rivolgendogli, in più occasioni, espressioni gravemente irrispettose; recidivo; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 DICEMBRE 2017

CALVERI Armando (Lazio): per avere, al rientro delle squadre in campo per il secondo tempo della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione gravemente irrispettosa; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 DICEMBRE 2017

IL COMMISSARIO
Carlo Tavecchio